

COMUNE DI GIUSSANO

(Provincia di Monza e Brianza)

Scrittura privata. n. ____/2021

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN'AREA PUBBLICA PER
L'INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA IN LEGNO PROVVISORIA E AMOVIBILE
PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL PARCO
"LAGHETTO" DI GIUSSANO. PERIODO 15 GIUGNO 2021 - 15 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ____ del mese di _____, in
esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 69 in data 6
maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, e delle determinazioni del
dirigente del Settore Economico Finanziario n. ____ del ____ e n. ____
del _____, con la presente scrittura privata da valere, ad ogni effetto di
legge, tra i signori:

1) Dott. Casati Marco Raffaele, nato a Inverigo (CO) il 19 agosto 1956,
codice fiscale CST MCR 56M19 E309G, titolare di certificato di firma digitale
in corso di validità e con scadenza il 27 dicembre 2022, nella sua qualità di
Dirigente Settore Economico Finanziario del Comune di Giussano,
domiciliato per la carica in Giussano, Piazzale Aldo Moro n. 1, il quale
interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Giussano (codice fiscale n. 01063800153) in forza del Decreto Sindacale n.
30 in data 20 dicembre 2019;

2) sig. _____, nato a _____ (____) il _____, codice fiscale _____, il quale
interviene nella sua qualità di legale rappresentante della società _____ con
sede in _____ (____ - _____ - _____), codice fiscale _____ scritta al Registro

delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____ nella sezione ____, con il numero R.E.A. ____ di seguito per brevità anche “Concessionario”.

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 6 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati forniti indirizzi affinché si proceda all’assegnazione temporanea di un’area pubblica per l’installazione di una struttura in legno provvisoria, amovibile e temporanea per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in area parco “laghetto” nel Comune di Giussano, previa ottenimento della necessaria autorizzazione paesaggistica del Parco Regionale della Valle del Lambro e demandando ai Dirigenti competenti, l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’individuazione del concessionario;

- che, con determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario n. ____ del ____, a seguito di procedura aperta, esperita su SINTEL, la piattaforma telematica di e-Procurement di ARIA SpA, è stata disposta l’assegnazione in concessione temporanea dell’area in oggetto, in favore della sopra costituita società ____, prima classificata nella graduatoria finale con un punteggio complessivo di ____ e con un’offerta economica di euro _____

- che questa Amministrazione ha provveduto, nei confronti del predetto Concessionario, ad effettuare tutte le verifiche di legge prescritte dal vigente D.Lgs. n. 50/2016 che si sono concluse con esito favorevole;

Ritenuto far ciò risultare da apposito atto formale;

Tutto ciò premesso, di comune accordo tra le parti sopra costituite;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina la concessione da parte del Comune di Giussano, come sopra rappresentato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, alla società _____, con sede in _____ (____ - _____), come sopra costituita, di una porzione di area pubblica per l'installazione di una struttura in legno provvisoria, amovibile e temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'occupazione è limitata ad una superficie massima di mq. 120.

L'area è localizzata all'interno del Parco "Laghetto" ed è individuata in colore rosso nell'allegato A) planimetria.

ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione temporanea è fissata in giorni 123 dal 15 giugno 2021 e fino al 15 ottobre 2021.

ARTICOLO 3 - CANONE

Il canone complessivo per tutta la durata della concessione viene determinato in € _____ (euro _____) come da offerta economica presentata in sede di gara.

Tale canone dovrà essere versato in due rate anticipate di pari importo:

- la prima alla sottoscrizione del presente contratto
- la seconda entro e non oltre il 1° settembre 2021.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DELL'AREA

La consegna dell'area avverrà all'efficacia dell'aggiudicazione.

Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli

impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione comunale ed è tenuto a riconsegnare l'area entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza, rimuovendo la struttura in legno e ripristinando lo stato dei luoghi a proprie spese, qualora dall'occupazione di suolo pubblico e dal suo utilizzo per il montaggio e smontaggio della struttura derivino danni all'area.

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'OCCUPAZIONE

Sull'area data in concessione potrà essere posizionata una struttura in legno provvisoria, amovibile e temporanea di dimensioni massime di 20 mq.. Tale struttura deve essere conforme alle normative vigenti in materia di igiene, ambiente, sicurezza. La superficie coperta dovrà essere destinata esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nella restante area di circa 100 mq., potranno essere posizionate sedie, tavoli e quant'altro ritenuto necessario per la migliore fruizione dell'area in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di gara, che si intende interamente richiamata ancorché non materialmente allegata.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono posti a carico del Concessionario:

- tutti i costi relativi alla fornitura ed al posizionamento della struttura, agli allestimenti, nonché le spese tecniche e gli allacciamenti e collegamenti alle reti di servizio (energia elettrica, acqua, ecc);
- il pagamento dei consumi relativi alle utenze e l'attivazione/intestazione delle stesse se necessario;
- gli oneri relativi alla manutenzione della struttura e dell'intera area assegnata in concessione, per tutta la durata della concessione;

- il pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste in particolare della TARI per l'importo pari a euro 213,00 da versare su apposito conto corrente postale;

- Presentazione del contratto di noleggio e gestione dei bagni chimici previsti dal bando/capitolato.

Il Concessionario è tenuto, per tutta la durata della concessione, al noleggio di n. due servizi igienici (bagni chimici) uno per uso proprio ed uno a disposizione degli avventori dell'area laghetto. Al Concessionario spetta, altresì, la gestione di detti servizi, l'apertura mattutina e la chiusura serale e pulizia non meno che trisettimanale e comunque con una frequenza tale da assicurare uno stato di perfetta pulizia.

ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario dell'area dovrà garantire l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto della quiete pubblica nel periodo dal 15 giugno 2021 sino al 15 ottobre 2021, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 23:30, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa anti Covid-19 e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.

Eventuali iniziative specifiche durante tutto il periodo sopra indicato dovranno essere preliminarmente concordate con l'Amministrazione comunale.

Dovranno essere rispettati i divieti di somministrazione di bevande alcoliche quando previsti dalla normative vigente compreso il divieto di

utilizzare recipienti in vetro per la vendita da asporto.

ARTICOLO 8 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Il Concessionario dovrà attivare la raccolta differenziata dei rifiuti provvedendo nei giorni previsti, a posizionare gli stessi presso la piazzola individuata, previo accordi con il Servizio Ambiente del Comune di Giusano e secondo le miglorie eventualmente offerte in sede di gara.

ARTICOLO 9 - GARANZIA E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare di eventuali danni alle aree ed ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia dell'area concessa, delle operazioni di smantellamento della struttura e ripristino dell'area, il Concessionario ha costituito apposita garanzia di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) mediante polizza fideiussoria emessa in data ____ dalla _____

Il Concessione ha inoltre sottoscritto apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).

ARTICOLO 10 - PENALI

Qualora vengano accertate a carico del Concessionario violazioni agli obblighi assunti, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per eventuali giustificazioni. Se il Concessionario, entro il termine stabilito, non rimuove gli inconvenienti contestatigli o non fornisce giustificazioni ritenute valide da parte del Comune, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile da € 100,00 (euro cento/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) secondo la gravità

dell'inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento deve essere effettuato entro venti giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della garanzia definitiva.

La medesima dovrà essere reintegrata entro i successivi trenta giorni.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 11 - REVOCA

La concessione potrà comunque essere sempre revocata con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione comunale in tutti i casi previsti all'articolo 14 del bando di gara, al quale si rinvia.

E' fatta sempre salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 12 - RECESSO

Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 20 (venti) giorni senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese la struttura in legno provvisoria e ripristinare lo stato dell'area.

Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.

ARTICOLO 13) PATTO DI INTEGRITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013 il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice etico nazionale e sottoscrive per accettazione il Patto di integrità e il Codice di comportamento del Comune di Giusano approvato con

deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data 20 gennaio 2014.

Il presente contratto potrà essere risolto qualora il Concessionario violi i precetti del suddetto Codice. La risoluzione avverrà nei termini di cui all'articolo 2 - comma 6 - del Codice di comportamento.

ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del presente Contratto nonché quelle di bollo di cui al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ARTICOLO 20 - DISOSIZIONI FINALI

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate con PEC.

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, o comunque dall'applicazione del presente contratto, non definita in via amministrativa sarà deferita e risolta dal Giudice competente, che giudicherà secondo le regole del diritto.

Il presente atto, unitamente all'allegato A) planimetria, interamente redatto in modalità elettronica, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, previa verifica della validità e conformità dei certificati utilizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL CONCESSIONARIO - IL LEGALE RAPPRESENTANTEIL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO